CORTE DEI CONTI

Protocollo n. 3100 dell'1 settembre 2021
civilianext

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, dall'art. 26-ter, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'art. 6, comma 2, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, in forza del quale *"Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, (...) fino al 31 luglio 2021 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali (...), adottano (...) le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie (...) al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone";*

Visto l'art. 26, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui "*Ferma restando l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (...) dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174*";

Visti l'art. 6, comma 1, e i punti n. 4 e n.18 dell'Allegato A del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che hanno prorogato al 31 dicembre 2021 il predetto termine del 31 luglio 2021, stabilito nelle due disposizioni predette;

Vista la circolare del Segretario generale della Corte dei conti n. 13 del 30 marzo 2021 e i relativi allegati, e le successive integrazioni ad essa recate con circolari n. 24 del 16 luglio 2021 e n. 28 del 13 agosto 2021 che fissano le misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Rilevato che con decreto presidenziale n. 73 del 25 giugno 2020 sono state dettate le linee-guida per lo svolgimento delle attività di udienza (monocratiche e collegiali) "in presenza", nel pieno rispetto delle misure precauzionali volte ad assicurare il distanziamento sociale;

Rilevato che con successivo decreto presidenziale n. 107 del 26/10/2020 è stato previsto lo svolgimento delle udienze pensionistiche monocratiche e collegiali senza discussione orale, secondo il rito cartolare previsto dall'articolo 85, comma 5, del D.L. n.18/2020 e successive modificazioni e dall'articolo 26-ter del D.L. 104/2020 e successive modificazioni, la cui efficacia temporale (fino al 31 luglio 2021) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal combinato disposto dell'art. 6, comma 1, e del punto n. 4 dell'Allegato A del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

Rilevato tuttavia che quest'ultimo provvedimento non ha precisato il rito da seguire qualora vi sia stata espressa richiesta di discussione orale, prevista dal medesimo articolo 85 comma 5 del D.L. 18/2020, secondo il quale, nel testo attualmente vigente, "tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, *salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza.* (…)".

Considerato, quindi, di dovere integrare i predetti provvedimenti già resi per adeguarli alla normativa vigente, in sintonia con quanto già indicato dalle competenti Autorità e dal Segretario Generale, fatte salve eventuali modifiche in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica ed alle diverse indicazioni fornite dalle istituzioni competenti;

DISPONE

1) A partire dal 1° settembre 2021 e fino a nuovo provvedimento, tutte le udienze pubbliche dinanzi alla Corte dei conti si svolgeranno a porte chiuse, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 137/2010 e dell'art.91 del D.Lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile).

Sono ammessi alla partecipazione i componenti del collegio, il segretario, il rappresentante del pubblico ministero, un componente della Forza Pubblica per il servizio di vigilanza, nonché i difensori costituiti e ove necessario le parti personalmente, limitatamente ai giudizi di loro interesse.

La eventuale presenza delle parti dovrà essere comunicata dai difensori costituiti di norma entro il quinto giorno precedente l'udienza e comunque con la massima tempestività consentita, in modo da garantire l'organizzazione in sicurezza dell'attività istituzionale.

2) A partire dalla stessa data e fino a nuovo provvedimento, ferma restando la regola della trattazione dei giudizi pensionistici con il rito cartolare e senza udienza, come disposto con decreto presidenziale n. 107/2020, in caso di rituale istanza di discussione orale presentata dal difensore costituito nelle forme previste dall'articolo 85, comma 5, del D.L. 18/2020, le udienze pensionistiche si terranno in presenza, secondo le regole già fissate nel decreto presidenziale 73/2020 e nelle circolari segretariali sopra citate, fatti salvi eventuali rinvii della discussione orale disposti dal giudice monocratico per motivi sanitari o organizzativi, ai sensi del successivo punto 3).

3) Il giudice monocratico fisserà i calendari in modo da garantire che le udienze pensionistiche monocratiche "in presenza" non si tengano nei giorni di udienza collegiale (pensionistica o di responsabilità) e da evitare ogni assembramento ed adotterà ogni accorgimento necessario a garantire l'ordinato svolgimento del lavoro e la sicurezza dei

partecipanti all'udienza e del personale della Sezione, ivi compresi eventuali provvedimenti di rinvio della discussione orale.

4) Restano ferme, ove non abrogate dal presente o da successivi provvedimenti, le disposizioni dettate dal decreto presidenziale 73/2020 e dal decreto presidenziale n.107/2020.

5) Sono fatte successive modifiche delle linee-guida in relazione a nuove disposizioni di legge o amministrative collegate all'andamento dell'epidemia o a diverse indicazioni dei soggetti istituzionali competenti.

Il presente provvedimento verrà trasmesso ai Magistrati della Sezione, al Procuratore regionale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed all'Autorità sanitaria, al Dirigente del SAUR e al Funzionario preposto ed ai responsabili del Settori per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone, altresì, la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Così disposto il 1° settembre 2021

Il Presidente

Luigi Cirillo

LUIGI CIRILLO
CORTE DEI CONTI/80218670588
01.09.2021 12:41:42
GMT+01:00

Corte dei Conti